



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA**

**IL CAPO DIPARTIMENTO**

Prot. Uscita del 10/10/2013 N.31297

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare gli artt. 22, 24 e 25, che stabiliscono le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo emanato ai sensi dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241”, che ha introdotto modifiche alla disciplina del diritto di accesso;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ed, in particolare, gli artt. 59 e 60;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi ed, in particolare, l’art. 1 – comma 2 – che demanda alle Amministrazioni l’adozione di provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l’esercizio del diritto di accesso;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile che, tra l’altro, modifica ed integra alcuni articoli della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, ed, in particolare, gli artt. 8 e 10;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

VISTO il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, recante il regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali così come modificato dal D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RITENUTO opportuno dettare disposizioni organizzative volte a disciplinare le modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici in cui si articola il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con esclusione del Corpo Forestale dello Stato;

## **ADOPTA il seguente decreto**

### **Art. 1**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente decreto individua le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con esclusione del Corpo Forestale dello Stato, in conformità alle disposizioni contenute nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
3. I documenti di interesse generale e i servizi per la loro ricerca sono pubblicati sui siti internet ed intranet del Ministero. In particolare, sono resi pubblici sui siti web dell'Amministrazione:
  - a) atti la cui pubblicazione con tali modalità è prevista da leggi o regolamenti;
  - b) circolari di interesse generale;
  - c) bandi, concorsi e avvisi di selezione;
  - d) codici disciplinari relativi al personale del Ministero ed il Codice di comportamento;
  - e) modulistica.
4. L'accesso s'intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici dei documenti cui sia consentito l'accesso stesso.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

## **Art. 2**

### **Modalità di esercizio del diritto di accesso**

1. Il diritto di accesso si esercita su richiesta scritta e motivata mediante visione ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, preferibilmente tramite la compilazione del modulo di cui all'allegato 1 al presente decreto, pubblicato sui siti internet e intranet del Ministero. Il modulo può essere inviato, oltre che con le modalità ordinarie, anche alla casella di posta elettronica certificata dell'unità dirigenziale competente. Il modulo potrà essere aggiornato con successivo provvedimento.
2. La domanda di accesso è presentata all'Ufficio competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. L'Ufficio che riceve le istanze consegnate direttamente dall'interessato o da persona da lui incaricata, ne rilascia ricevuta.
3. L'accesso può essere esercitato anche in via informale qualora in base alla natura del documento richiesto, non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, non risulti l'esistenza di controinteressati e sia possibile l'accoglimento immediato. La richiesta è rivolta direttamente all'unità dirigenziale competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
4. Le richieste formali di accesso inviate ad unità dirigenziali diverse da quelle competenti o che siano indirizzate in maniera generica al Ministero sono trasmesse all'ufficio competente, ove possibile. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui la richiesta perviene all'ufficio competente.

## **Art. 3**

### **Procedimento per l'accesso**

1. Responsabile del procedimento di accesso, ove non sia stato formalmente incaricato un funzionario, è il dirigente preposto all'Ufficio competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
2. L'atto di accoglimento della domanda di accesso deve contenere l'indicazione del responsabile del procedimento di accesso e dell'unità dirigenziale competente, completa della sede, presso cui rivolgersi e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti ovvero per ottenerne copia. Deve inoltre indicare gli eventuali costi di riproduzione o di ricerca e visura, come determinati nell'allegato 2 al presente decreto.
3. Se la domanda è irregolare o incompleta, l'unità dirigenziale competente a formare l'atto conclusivo del procedimento è tenuta, entro dieci giorni, a darne comunicazione all'interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata.



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

4. Il responsabile del procedimento, qualora individui controinteressati, è tenuto a comunicare agli stessi l'avvenuta richiesta mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica o con altro mezzo idoneo a garantire la certezza della ricezione.
5. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento, dopo aver accertato l'avvenuta ricezione della comunicazione, provvede sulla richiesta.
6. L'accoglimento della domanda di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento, così come previsto dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 184/2006;
7. L'esame del documento è effettuato dal richiedente e, nel caso di società, dal legale rappresentante, o da persone dallo stesso incaricate, munite di valida e regolare delega, che andrà acquisita agli atti. Le generalità del soggetto che effettua l'esame, e dell'eventuale accompagnatore, devono essere annotate, a cura del personale addetto, in calce alla domanda di accesso oppure, nel caso di accesso informale, in un apposito verbale.
8. L'esame del documento avviene presso l'Ufficio indicato nell'atto di accoglimento della domanda, nelle ore di ufficio ed alla presenza del responsabile del procedimento di accesso o di altro dipendente incaricato dal dirigente dell'unità dirigenziale competente. Non è consentito asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione o alterarli in qualsiasi modo.
9. L'interessato può richiedere copia, anche conforme all'originale, del documento con spese a proprio carico e può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
10. Il procedimento di accesso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, deve concludersi entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda da parte dell'unità dirigenziale competente. Trascorso tale termine la domanda di accesso deve intendersi respinta, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
11. L'unità dirigenziale competente non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

### **Art. 4**

#### **Mancato accoglimento della domanda di accesso**

1. Il rifiuto, la limitazione ovvero il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso con riferimento specifico alla normativa vigente, alle tipologie di documenti eventualmente sottratti all'accesso ed alle circostanze di fatto e di diritto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

In particolare, la comunicazione deve contenere l'indicazione:

- A) dell'ufficio che ha trattato la pratica di accesso;
- B) del documento oggetto della richiesta;
- C) dei motivi del rifiuto, della limitazione o del differimento;
- D) della durata dell'eventuale differimento;
- E) della decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

2. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso formale, questa si intende respinta. In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso sono ammessi i rimedi di cui all'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

## **Art. 5**

### **Ricorso avverso il provvedimento di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso**

1. In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso, il richiedente può ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, o alla Commissione per l'accesso, di cui all'art. 27 della medesima legge e all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

## **Art. 6**

### **Categorie di documenti sottratti al diritto di accesso**

1. Con successivo provvedimento, il presente decreto sarà integrato con l'individuazione di categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con esclusione del Corpo Forestale dello Stato, sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. Sarà cura dell'Amministrazione provvedere alle successive modifiche e/o integrazioni in conformità delle mutate esigenze di carattere normativo - organizzativo.

## **Art. 7**

### **Differimento**

1. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

## **Art. 8**

### **Accesso agli atti e ai pareri legali inseriti in un procedimento**

1. Sono soggetti all'accesso gli atti e i pareri legali, resi dalle competenti unità organizzative del Ministero e/o dall'Avvocatura dello Stato, che abbiano carattere endoprocedimentale, nel caso in cui siano correlati ad un procedimento amministrativo e richiamati nella motivazione dell'atto finale.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

## **Art. 9**

### **Costi**

1. L'esame dei documenti è gratuito, fatta salva la corresponsione dei costi di ricerca e visura come determinati nell'allegato 2 al presente decreto.
2. Il rilascio di copie, anche se parziali, dei documenti è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e visura come individuati nell'allegato 2 al presente decreto.
3. Con successivo provvedimento si provvederà al periodico aggiornamento dei costi indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
4. Qualora il rilascio di copia del documento sia richiesta per corrispondenza, per fax o per posta elettronica, l'Amministrazione vi provvede dopo aver accertato l'avvenuto versamento delle eventuali spese per i costi di spedizione, riproduzione, ricerca e visura.
5. Qualora le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica, l'interessato è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo secondo la normativa vigente mediante presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti; l'ufficio ne cura l'annullamento con bollo e data.

## **Art. 10**

### **Forme di pubblicità**

1. Il presente decreto, con i relativi allegati, è inviato per la registrazione al competente organo di controllo ed è pubblicato sui siti internet ed intranet del Ministero; sarà comunicato, inoltre, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## **Art. 11**

### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente provvedimento si applicano le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Roma, 10 ottobre 2013

**IL CAPO DIPARTIMENTO  
prof. Gianluca M. ESPOSITO**